

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER L'ISTRUZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL REG.REG. 4/1999 E S.M.I.**

L'anno 2012, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede \_\_\_\_\_,

**tra**

**l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta**, con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, C.F. 9047090070, nella persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, sig. Michel MARTINET, nato ad Aosta il 25.02.1965, a quanto *infra* autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di amministrazione n.5 in data 23 marzo 2012 (di seguito per brevità "Agenzia"),

**e**

la **Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, C.F. 80002270074, nella persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, sig. Augusto Rollandin, nato a Brusson il 13 giugno 1949 (di seguito per brevità anche "Regione");

**PREMESSO CHE**

- il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta provvede alla gestione dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del

regolamento regionale 17 agosto 1999, n.4 vigente

(Ordinamento dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta),

tra cui in particolare la competenza in merito *“all'irrogazione*

*delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti”*

di cui alla lettera j) dell'articolo 3, comma 1 del regolamento

regionale anzidetto;

- ai sensi dell'articolo 21, “Procedimento disciplinare” del

medesimo r.r. 4/1999, per l'istruzione dei procedimenti disciplinari il

Consiglio istituisce un proprio ufficio oppure, se già istituito, può

avvalersi dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

dell'Amministrazione regionale;

- sulla base dell'espressa facoltà di cui all'articolo 21 del r.r.4/1999

vigente, con deliberazione n.5 in data 23 marzo 2012 il Consiglio

di amministrazione dell'Agenzia ha ritenuto opportuno avvalersi

stabilmente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari che ha sede

presso il Dipartimento personale ed organizzazione

dell'Amministrazione regionale, considerata la ridotta dimensione

organizzativa dell'Agenzia e la complessità della materia

disciplinare, con innegabili vantaggi di economicità e di

uniformità nell'applicazione delle norme di legge e contrattuali

relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle

d'Aosta, di cui fanno parte i segretari degli enti locali della Valle

d'Aosta;

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

L'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta stipula la presente convenzione con la Regione autonoma Valle d'Aosta per l'istruzione dei procedimenti disciplinari di propria competenza in avvalimento dell'ufficio dei procedimenti disciplinari dell'Amministrazione regionale presso il Dipartimento personale ed organizzazione della medesima, ai sensi dell'articolo 21 del r.r. 4/1999 e s.m.i.

Le pubbliche finalità che si perseguono con la presente convenzione sono relative alla garanzia di un economico, efficace ed efficiente esercizio delle competenze istituzionali dell'Agenzia e di un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia disciplinare.

### **Art. 3 – Durata e tacita rinnovazione**

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal / /2012 e si intende rinnovata per successivi periodi triennali, salvo disdetta. La disdetta va comunicata, a mezzo raccomandata A.R., almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della convenzione o del suo rinnovo.

### **Art. 4 – Modalità operative**

Fermo restando la competenza del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ad irrogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta - ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j) e 21, comma 1 del r.r.4/1999 e s.m.i. -

l'Agenzia, valutata la rilevanza disciplinare dei fatti segnalati alla medesima dagli enti presso cui il segretario è in servizio, trasmette all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso il Dipartimento personale ed organizzazione della Regione una comunicazione in merito alle evenienze istruttorie conseguenti dalle segnalazioni (provenienti dagli enti presso cui il segretario è in servizio) e relativi atti, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative di riferimento (articoli da 55 a 55 sexies del d.lgs. 165/2001, come richiamati dall'art. 73 della l.r. 22/2010 e allegato A del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 5 ottobre 2011) ed in particolare dei termini stabiliti.

L'ufficio regionale contesta l'addebito, istruisce il procedimento disciplinare (ivi compreso il contraddittorio difensivo con il segretario), conclude l'istruttoria informando il Presidente dell'Agenzia del relativo esito e trasmette una proposta di provvedimento conclusivo, da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione convocato dal Presidente dell'Agenzia.

L'atto conclusivo del procedimento disciplinare è adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia sulla base dell'istruttoria esperita e tenuto conto della proposta di provvedimento di cui sopra.

#### **Art. 5 – Assegnazione del personale**

Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia individua nel personale che svolge le funzioni di assistenza e di supporto giuridico-

amministrativo allo stesso Consiglio l'unità addetta alla corretta ed integrale applicazione degli accordi di cui alla presente convenzione, salvo successiva diversa previsione organizzativa concordata tra le parti stesse.

Il personale dell'Agenzia assegnato alle incombenze di cui al presente articolo si coordina con l'ufficio regionale per gli adempimenti di competenza(anche relativamente ad eventuali endo-procedimenti direttamente svolti dal medesimo).

#### **Art. 6 - Rapporti finanziari**

Gli oneri a carico dell'Agenzia derivanti dagli accordi pattuiti con la presente si intendono ricompresi nei trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione - titolo V della l.r. 48/1995, art. 25, c. 3 della legge medesima - in quanto gli stessi enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1998,n.46 vigente, assicurano la copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

#### **Art. 7 - Relazione annuale**

L'Ufficio procedimenti disciplinari dell'Amministrazione regionale illustra all'Agenzia le attività svolte per conto della stessa, che sono riportate nella relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 agosto 1998, n.46 vigente, trasmessa alla Presidenza della Regione al fine della vigilanza sull'attività della medesima Agenzia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali

della Valle d'Aosta

Sig. Michel Martinet

Il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Sig. Augusto Rollandin